

A V V I S O.

LA negligenza de' Mercanti, Filatojanti, Merzari, o altri Negozianti, o Compratori di Sete, e Gallette nell'adempimento dell'obbligo a' medesimi strettamente imposto dalle Leggi di notificare le loro comprede di tali Prodotti, delude i providi oggetti contemplati dalle Leggi medesime, ed apre la via a tutte quelle frodi, che in tanto importante argomento furono prevedute, e possono essere machinate.

Onde restino eseguite pertanto le disposizioni de' Capitoli XIII. e XIV. del Proclama de' cinque Savj alla Mercanzia 28. Aprile 1773. esecutivo del Decreto del Senato 17. Aprile medesimo, si fa noto. Che qualunque compratore di Gallette o Sete, il quale non abbia presso l'Uffizio del Dazio Uscita e Transiti delle Sete, adempiute ancora le Notifiche degli Acquisti fatti sin ora, dovrà adempirle dentro giorni tre dopo la pubblicazione del presente, altrimenti avranno luogo le pene dalle Leggi prescritte; alle quali soggiaceranno pure tutti quelli, che per l'avvenire non empiranno entro i tre giorni le notifiche di tutti gli altri
acqui-